

## Allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale

**sanificazione straordinaria da COVID-19 presso le sedi della Regione Trentino -Alto Adige**

---

### Indice

|                                                                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Art. 1 Definizione del Servizio .....</b>                                                                                                                   | <b>1</b> |
| <b>Art. 2 Pulizie e Sanificazione.....</b>                                                                                                                     | <b>1</b> |
| <b>Art. 3 Tempi di intervento e penali per ritardo inadempimento o difformità del servizio .....</b>                                                           | <b>2</b> |
| <b>Art. 4 Apparecchiature, Prescrizioni particolari e certificazioni .....</b>                                                                                 | <b>2</b> |
| <b>Art. 5 Gestione dei rifiuti .....</b>                                                                                                                       | <b>3</b> |
| <b>Art. 6 - Certificazioni.....</b>                                                                                                                            | <b>3</b> |
| <b>Art. 7 – Stima dei costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, procedure ex art. 26 D. Lgs. 81/08 ed attività di coordinamento .....</b> | <b>3</b> |

## **Art. 1 - Definizione del Servizio**

Il Servizio di Sanificazione ordinaria e straordinaria si è reso necessario a seguito del sopraggiungere dell'emergenza Covid-19 sul territorio nazionale.

In data 14 marzo 2020, aggiornato in data 02 settembre 2020, è stato sottoscritto e diramato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Il presente Capitolato tecnico, definisce le modalità degli interventi di Sanificazione ordinaria e straordinaria anche a seguito di presenza presso un immobile Sport e salute di persona con comprovata o sospetta patologia in corso da virus Covid-19.

## **Art. 2 - Pulizie e Sanificazione**

### **2.01 Descrizione Servizio Sanificazione Straordinaria**

Il Servizio Sanificazione straordinaria è costituito da attività a richiesta, secondo specifica richiesta di intervento da parte di Sport e salute.

**Il fornitore dovrà attivarsi entro 12 ore dalla richiesta di intervento**, inviare la squadra addetta alla sanificazione presso i locali con un numero di addetti idoneo alla grandezza del sito, equipaggiato di apparecchiature e protezioni.

Sport e salute metterà il fornitore nelle condizioni di poter accedere ai locali il prima possibile.

Le attività dovranno essere svolte all'interno di locali vuoti, precedentemente evacuati dal personale o durante l'orario di chiusura.

### **2.02 Immobili**

Le operazioni di Capitolato di cui si compone il Servizio, sono riferite a tutte le tipologie di immobile indicate al paragrafo 6.1. del Capitolato Tecnico Prestazionale

### **2.03 Attività**

Tutti i locali dovranno essere sanificati con sistema a nebulizzazione che rispetti le linee guida di sanificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su tutte le superfici.

### **2.04 Locali interni:**

Dovrà essere eseguita la Sanificazione in profondità di tutti i piani di lavoro quali scrivanie, maniglie arredi, maniglie porte, armadi, tavoli e banconi, braccioli sedute, leve per regolazione altezze sedute, interruttori luce, pulsantiere ascensori, citofoni e degli spazi adibiti a refettorio, bar aziendale, di buvette e aree break, ivi compresi distributori automatici di bevande e/o alimenti etc..

Dovrà essere eseguita Sanificazione dei sanitari, inclusi i pavimenti, rivestimenti parietali adiacenti i sanitari, nonché le rubinetterie, pulsantiere scarichi sanitari e gli erogatori del materiale igienico-sanitario.

E' richiesta la sanificazione delle tende e/o tendaggi presenti nei locali tramite nebulizzazione di liquido disinfettante, su tutto la superficie di sviluppo.

Sono oggetto di Sanificazione anche le area infermeria, ivi compresi i rivestimenti parietali, maniglie delle porte e degli arredi, braccioli sedute e lettino e i locali adibiti a palestra e annessi spogliatoi.

### **2.05 Ingressi e spazi esterni:**

E' prevista la Sanificazione previo nebulizzazione degli infissi posti all'esterno, degli ingressi quali sliding doors, bussole rotanti, tornelli etc.

## **Art. 3 - Tempi di intervento e penali per ritardo inadempimento o difformità del servizio**

Il fornitore è tenuto ad attivarsi immediatamente appena ricevuta la richiesta di intervento da parte di Sport e salute ed eseguire la sanificazione entro 12 ore.

L'orario e le aree di intervento saranno stabilite in collaborazione con Sport e salute, per poter garantire l'accesso ai locali da parte del personale e l'assenza di persone all'interno dei locali stessi.

### **3.01. Penali**

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, Sport e Salute, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1/1000 (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ogni singolo inadempimento. La penale sarà applicata anche in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l'aggiudicataria previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto.

## **Art. 4 - Apparecchiature, Prescrizioni particolari e certificazioni**

- A) Dovranno essere utilizzati nebulizzatori elettrici o manuali, caricati con liquidi disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero come Ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%). Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.
- B) Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2, FFP3 o simili, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto."
- C) L'appaltatore è tenuto a fornire scheda tecnica e certificazione del prodotto utilizzato per la sanificazione-igienizzazione.
- D) L'appaltatore dovrà utilizzare prima e dopo l'intervento Test di misurazione e certificazione delle cariche batteriche/virus sulle superfici (ante e post intervento).

#### **4.01. Certificazione di avvenuta sanificazione.**

A seguito di ciascun intervento di sanificazione anti COVID-19, ordinaria e straordinaria, dovrà essere emessa la Certificazione dell'impresa relativa a ciascun ambiente effettivamente trattato. In essa dovrà essere riportato: data e ora intervento, modalità di esecuzione, prodotti utilizzati, DPI di dotazione degli esecutori, schede tecniche relative ai prodotti impiegati (da allegare).

Le certificazioni dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante entro e non oltre 4 giorni successivi all'esecuzione dell'intervento.

#### **Art. 5 - Gestione dei rifiuti**

Il fornitore, ad attività completata, dovrà gestire lo Smaltimento dei rifiuti, quali protezioni e materiale utilizzati dal personale durante la sanificazione, come materiale infetto categoria B (UN3291).

#### **Art. 6 - Certificazioni**

Certificazioni e abilitazioni necessarie:

- A) L'appaltatore dovrà essere abilitato in CCIAA con il preposto alla gestione tecnica ai sensi del d.m. 274/97.
- B) L'appaltatore deve utilizzare personale qualificato, certificato e abilitato alla Sanificazione e Disinfezione degli ambienti.

#### **Art. 7 - Stima dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, procedure ex art. 26 D. Lgs. 81/08 ed attività di coordinamento**

Procedure ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Al presente Capitolato Speciale d'Appalto è allegato il "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze rilevati con l'espletamento di tale servizio. Il DUVRI contiene anche la Stima dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza.

##### *Verifica dell'idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)*

In seguito all'affidamento dell'appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute convocherà via e-mail l'Affidatario ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per tale verifica, anche in riferimento ai contenuti del DUVRI allegato al presente Capitolato.

L'Affidatario, in sede di verifica, dovrà inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per le lavorazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI)

Il "Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08" (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute nei seguenti casi:

- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:

- Responsabile del Servizio Sport e salute;
- Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute;
- Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o
- aggiornamento del documento a seguito dell'aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Sport e salute per la sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### Controllo operativo

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute, i Preposti Sport e salute e i Responsabili di Servizio, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Affidatario (Ditta/Lavoratore autonomo).

#### Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Sport e salute effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte dell'Affidatario con l'acquisizione della documentazione aggiornata.

\*\*\*\*\*